

Legge regionale 20 marzo 2015, n. 13

“Istituzione del servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)”

B.U. Regione Basilicata n. 13 del 23 marzo 2015

Articolo 1

Principi

1. La Regione Basilicata riconosce l'importanza delle adozioni e degli affidamenti familiari.
2. Adotta, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di collaborazione con gli altri Enti e soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti per l'istituzione di un servizio pubblico per le adozioni e per gli affidamenti familiari, nazionali e internazionali, sulla base dei compiti affidati dalla normativa nazionale alle Regioni.

Articolo 2

Finalità

1. La Regione intende promuovere la diffusione di una cultura favorevole agli interventi rivolti ai minori in situazioni di difficoltà, alla prevenzione dell'abbandono dei minori e dell'abbandono familiare, agli interventi di solidarietà internazionale, alla creazione di forme di collaborazione fra i vari soggetti interessati, alla formazione degli operatori sociali in merito all'adozione e all'affidamento, al monitoraggio delle attività e del rispetto delle normative da parte degli enti.

Articolo 3

Compiti della Regione

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 la Regione:
 - a) promuove nei confronti delle famiglie interessate attività di informazione e di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e sull'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, anche attraverso il “Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)” di cui al successivo articolo 4;
 - b) promuove incontri, conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo, corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore e del personale docente, favorendo il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche, in collaborazione con le Autorità giudiziarie minorili, Tribunali e Procure per minori della Basilicata, con i servizi sociali e le associazioni operanti nel settore delle adozioni e degli affidi. La Regione può stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo delle adozioni internazionali, della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di

cui alla presente lettera;

- c) organizza annualmente, d'intesa con le associazioni, scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
- d) coordina le attività degli Enti locali e delle Aziende sanitarie per la creazione delle reti di servizi finalizzati a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale e dalla presente legge, favorendo la cooperazione tra servizi, enti ed associazioni autorizzati al fine di facilitare e rendere più agevole il percorso burocratico;
- e) promuove, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, la definizione di protocolli operativi o di convenzioni tra Aziende sanitarie locali, associazioni familiari, enti autorizzati e servizi, anche con il coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;
- f) promuove il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nel percorso di inserimento del minore anche attraverso l'organizzazione di corsi di preparazione ed aggiornamento professionale del personale docente;
- g) adotta le linee guida operative per garantire il sostegno per gli affidamenti familiari e le adozioni; predispone gli strumenti di informazione sulle procedure giudiziarie, sulle attività dei servizi e sui requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni;
- h) adotta ogni e più ampia misura per il raggiungimento delle finalità previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge.

Articolo 4

Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)

- 1. È istituito il “Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)”, presso il Dipartimento Politiche della Persona, mediante utilizzo del personale in possesso delle competenze e degli specifici profili professionali necessari.

Articolo 5

Compiti del Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF)

- 1. Il Servizio regionale per garantire il sostegno alle adozioni e agli affidamenti familiari (SAAF), in collaborazione con il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza:
 - a) favorisce la conoscenza delle disposizioni normative in materia di affido e di adozione, dei relativi procedimenti amministrativi, dei requisiti necessari per gli affidamenti e le adozioni; illustra le attività delle istituzioni operanti nel settore attraverso l'istituzione di uno sportello front office presso la sede della Regione Basilicata;
 - b) attiva e aggiorna un sito internet per le informazioni e la divulgazione di iniziative a livello territoriale e internazionale;
 - c) istituisce e aggiorna l'informatizzazione dei dati raccolti dai Servizi, dal Tribunale dei Minori, dagli Enti operanti sul

territorio, al fine di costruire una Banca dati regionale e di monitorare l'andamento delle adozioni e degli affidi nazionali ed internazionali;

- d) monitora la frequenza e l'efficacia dei corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori in una logica progettuale ampia e continuativa;
- e) coordina l'attività dei vari soggetti interessati, anche con riguardo agli Uffici del Dipartimento Politiche della Persona coinvolti, alle Amministrazioni provinciali, comunali ed ai Servizi socio-sanitari, al fine di unificare ed armonizzare le attività previste dalla presente legge, dalla normativa nazionale e regionale;
- f) promuove sul territorio regionale la semplificazione delle procedure di adozione, accelera i tempi di svolgimento dei procedimenti di competenza della Regione e supporta le coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e della ricchezza culturale dei minori da accogliere.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti la messa a disposizione di personale, di strumentazione, di locali e di servizi idonei per l'esercizio delle attività del Servizio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.